



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 25 del 12/06/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, a seguito di regolare convocazione, sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta telematica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, giusto Decreto Presidenziale n. 1 in data 20.04.2020, avente ad oggetto: *"Misure di semplificazione in materia di funzionamento degli Organi Collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Sedute Consiliari in videoconferenza"*, adottato in conseguenza a quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020; i Componenti presenti risultano tutti collegati, unitamente al Segretario Generale verbalizzante, tramite piattaforma LIFESIZE.

Come da Decreto Presidenziale succitato, la seduta si deve considerare svolta nella Residenza Comunale.

Alle ore 23:55, risultano presenti:

	Presente/Assente
GANDOLFI ROMEO	Presente
PIZZELLI PAOLA	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
BRAUNER FRANCO	Presente
MINARI MARCELLO	Presente
ROSSI LORENZA	Presente
BINELLI MARTINA	Presente
PEZZANI ANDREA	Presente
ISOLA PAOLO	Assente
BERGAMASCHI UMBERTO	Presente
GRILLI ELENA	Assente
ROSI MASSIMO	Assente
SAVINELLI PAOLO	Presente
LUSIGNANI SARA	Presente
MARCHETTA CARLO	Presente
MAINARDI FERDINANDO	Presente
ROSSINI ELENA	Presente
Totale Presenti	14
Totale Assenti	3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA PEZZANI – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Paola Pizzelli, Massimiliano Morganti, Sara Lusignani.

Assiste alla seduta il Segretario Generale ROBERTA GRANELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all'art. 1 comma 738 dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare per le entrate degli Enti Locali;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, secondo cui, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che all'art. 1 comma 780 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 68 e n. 69 del 18.12.2019, aventi rispettivamente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2020.", esecutiva ai sensi di legge, e "Conferma delle aliquote del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2020.", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 38 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, con la quale l'importo pari ad € 580.000,00 previsto al cap. 56 "Tassa sui Servizi Indivisibili" è confluito nel cap. 57 "Imposta Municipale Propria" portando l'importo previsto in bilancio ad € 3.815.000,00;

CONSIDERATA l'abrogazione della TASI, questo Ente deve approvare per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni dell'IMU quale sommatoria delle aliquote già deliberate per IMU e TASI, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, prevedendo per l'anno 2020 il presunto gettito di € 3.815.000,00 al cap. 57 alla voce "Imposta Municipale Propria", anche sulla base dell'atto di C.C. n. 4 del 15/02/2019, esecutivo ai sensi di legge, che ha adottato una variante urbanistica al PSC modificando la classificazione di alcune aree edificabili;

DATO ATTO che:

- il "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali" è stato modificato in seduta consiliare odierna con atto di C.C. n. 23 ed entra in vigore al 1° gennaio 2020, così come previsto dall'art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 e s. m.;

- il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” è stato approvato in seduta consiliare odierna con atto di C.C. n. 24 ed entra in vigore al 1° gennaio 2020, così come previsto dall’art. 1 comma 779, della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l’Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica:

- all’abitazione principale e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- all’abitazione e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all’abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del D. Lgs.vo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs.vo n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO l’art. 1 comma 747 lett. c) della L. n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situata l’immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altra abitazione in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in categorie A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che l’art. 1 comma 760 della L. n. 160/2019 dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l’IMU, determinata applicando l’aliquota

stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, sia ridotta al 75 per cento (pertanto l'aliquota stabilita dal Comune deve essere ridotta del 25%);

RITENUTO di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- aliquota ridotta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%;
- aliquota ordinaria pari all'1,06%;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote come segue:

1. 0,86% per i fabbricati delle seguenti categorie catastali: A/10, B, C/1, C/3, C/4 e C/5;
2. 0,96% per le abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ad eccezione per quelle concesse a canone concordato di cui al punto 3, nonché a quelle concesse in comodato gratuito, purché regolarmente registrato, diverse dal punto 4: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
3. 0,66% per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato L. 431/98 art. 2 commi 3, 4 e 5 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) presso cui il conduttore ha stabilito la propria residenza: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini. Il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
4. 0,56% per abitazione concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal possessore ai genitori o ai figli occupata come abitazione principale dagli stessi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): il contribuente, per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse, presentare all'ufficio Tributi specifica comunicazione riportante anche gli estremi di registrazione del contratto di comodato allegato in copia;

RILEVATO che l'Amministrazione ha deciso di confermare l'aliquota agevolata pari allo 0,5% riguardo a:

- unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
- alloggi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

DATO ATTO che questo Ente approva le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- a) 0,1 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
- b) 0,2% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che, in base agli introiti dell'anno 2019 e alle ulteriori proiezioni, il gettito complessivo presunto dell'imposta viene stimato in € 3.815.000,00 al cap. 57 "Imposta Municipale Propria";

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della Legge n. 213/2012 del Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari per quanto attiene la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

UDITA la discussione che non si allega al presente atto durante la quale:

- L'Ass. Minari presenta il Punto in Oggetto;
- Il Cons. Marchetta effettua un intervento;

- Alle ore 00:11 esce dalla videoconferenza il Cons. Lusignani. Presenti 13. Assenti 4.

- L'Ass. Minari risponde;
- Il Cons. Marchetta interviene nuovamente;
- L'Ass. Minari risponde;
- Il Cons. Mainardi effettua la seguente dichiarazione di voto: *"Perfetto sì, faccio alcune considerazioni a motivare il voto. Io non nego ovviamente la situazione che è difficile anche per gli Enti Locali, come pure, un contesto caratterizzato da politiche più generali che a loro volta non aiutano, ciononostante questa sera abbiamo parlato del Regolamento legato alle entrate tributarie, ragionando appunto di coloro che si trovano in una situazione di carattere debitorio e di Imu ed in entrambi questi casi, non emergerebbe alcun segnale di ***** anche solo simbolico, ovviamente sarebbe meglio*

un segnale concreto, nei confronti di quelle fasce, quelle categorie sociali, che sono colpite dalla crisi, anzi, c'è un elemento peggiorativo, almeno per quanto riguarda le condizioni dei potenziali debitori, come diceva Totò: "E' la somma che fa il totale" e quindi da questo punto di vista, due provvedimenti che vanno in una direzione di questo genere, portano ad una valutazione di carattere negativo, io penso che il Comune di Fiorenzuola debba dare in questo senso, elementi e segnali.

Non risolviamo questa sera il quadro delle tariffe, delle aliquote, quindi, vedremo successivamente, nei prossimi passaggi, cosa l'Amministrazione proporrà, però mi pare evidente che ad oggi, il parere non possa che essere negativo su questo provvedimento, proprio anche per la impostazione di carattere generale, un'impostazione che tiene conto, giustamente, degli Equilibri di Bilancio perchè ci sono vincoli di carattere normativo, però, io non credo che ci debbano essere soltanto i vincoli di Bilancio, soprattutto in questa fase.

Quindi voto in senso negativo";

- Il Cons. Marchetta effettua la seguente dichiarazione di voto: *"Ribadisco che voto in modo negativo perchè, se questo Comune andrà in difficoltà e se questo Comune non potrà fare nulla, ce ne saranno tanti altri che ***, era il momento di rischiare qualcosa in più, ma, avete perso un'occasione secondo me, poi sono ben contento che il Comune sarà solido, florido e avrà risorse per far tutti i Servizi, secondo me potevano starci tutte e due le cose, al limite la riduzione anche solo a livello di segnale";*

CONSIGLIERI assegnati 17. Presenti 13. Assenti 4, Isola, Grilli, Rosi, Lusignani.

CON VOTI:

Favorevoli: 9;

Contrari: 4, Savinelli, Marchetta (Partito Democratico – Noi di Fiorenzuola), Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola), Rossini (Movimento 5 Stelle),

Astenuti: /

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, per l'annualità 2020, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,5%
Unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC.	0,5% (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto)
Alloggi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte	0,5 %

in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.	
Abitazione concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal possessore ai genitori o ai figli occupata come abitazione principale dagli stessi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,56 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto).
Abitazioni in locazione e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ad eccezione per quelle concesse a canone concordato di cui al punto successivo, nonché a quelle concesse in comodato gratuito, purché regolarmente registrato, diverse dal punto precedente.	0,96 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto).
Abitazioni in locazione a canone concordato L. 431/98 art. 2 commi 3, 4 e 5 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore.	0,66 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto)
Fabbricati categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5.	0,86 %
Fabbricati categoria catastale D e altri fabbricati che non rientrano nelle casistiche previste.	1,06 % Aliquota ordinaria
Aree edificabili.	1,06 % Aliquota ordinaria
Terreni agricoli non rientranti nell'esclusione.	0,96 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	0,2 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;	0,1 %

2. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni :

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione pari a € 200,00 di cui alla lett. a) è applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.07.1977 n. 616; detta detrazione si applica alle unità immobiliari degli enti suddetti adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati;

3. DI DARE ATTO che, relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, questo Ente considera tali quegli immobili con caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 457/1998 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio; l'agevolazione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio comunale Urbanistica o da altra autorità lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;

4. DI DARE ATTO, inoltre, che:

- il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,96 % in caso di contratto di locazione (diverso da quello a canone concordato di cui alla L. 431/98 e s.i., art. 2, commi 3, 4 e 5 per cui è fruibile l'aliquota agevolata dello 0,66%) o di comodato gratuito, purché regolarmente registrato, (diverso da quello per cui è fruibile l'aliquota agevolata dello 0,56%) deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta e fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini;
- il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,66 % in caso di contratto di locazione a canone concordato di cui alla L. 431/98 e successive integrazioni, art.2, commi 3, 4 e 5 deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta e fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini. In tal caso il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore;
- il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,56 % in caso di contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse deve presentare all'ufficio Tributi specifica comunicazione, riportante anche gli estremi di registrazione del contratto di comodato allegato in copia;
- il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,5 % per le unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC, deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini;

5. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, vista l'esigenza di approvazione delle aliquote per agevolare il contribuente nel versamento prossimo dell'imposta, con separata votazione,

CON VOTI:

Favorevoli: 9;

Contrari: 4, Savinelli, Marchetta (Partito Democratico – Noi di Fiorenzuola), Mainardi (Sinistra per Fiorenzuola), Rossini (Movimento 5 Stelle),

Astenuti: /

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

La seduta è tolta alle ore 00:27 del 13.06.2020.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PEZZANI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRANELLI ROBERTA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2020 / 658

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 03/06/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2020 / 658

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 03/06/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)